



SETTORE VIABILITA' EDILIZIA AMBIENTE E SISTEMI PUBBLICI LOCALI

N. Proposta 62 del 20/02/2018 ORDINANZA N.62 del 21/02/2018

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 197 DEL 31/10/2017 "DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PERIODO INVERNALE".

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA', EDILIZIA,
AMBIENTE E SISTEMI PUBBLICI LOCALI**

Richiamata l'Ordinanza n. 197 del 31/10/2017 avente ad oggetto "Disciplina della Circolazione stradale in periodo invernale";

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 37 del "Nuovo Codice della Strada", approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i.;

Vista la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Prot. RU \ 1580 – del 16.01.2013;

Vista la nota dell'Associazione Agromeccanici e Agricoltori della Provincia di Pavia (ns rif. prot. 58950 del 3/11/2017) con la quale si richiedeva l'esclusione per le macchine agricole e le macchine operatrici, dall'obbligo di cui all'art.47, comma 1, lettere l) e m) del D.Lgs. n. 285/1992, considerata l'impossibilità di reperire e montare pneumatici invernali o mezzi antisdrucchiolevoli;

Dato atto che questa Amministrazione Provinciale ha provveduto, con nota prot. n. 65878 del 15/12/2017, a chiedere apposito parere in merito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il parere trasmesso al riguardo dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, giusta nota prot. U.000353 del 18/1/2017, regolarmente depositata agli atti;

Ritenuto opportuno, sulla base delle indicazioni fornite dal competente Ministero, di integrare la citata Ordinanza n.197/2017;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

Che **dal 15 novembre 2017 al 15 aprile 2018**, tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, che transitano sull'intera rete viaria di competenza di questo Ente, siano muniti

di pneumatici invernali, ovvero avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio ed adeguati al tipo di veicolo in uso.

Le macchine agricole e le macchine operatrici possono circolare senza l'obbligo di montare pneumatici invernali o mezzi antisdrucciolevoli, in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. Per le macchine agricole ed operatrici semoventi che svolgono il servizio di sgombero neve per conto dell'Amministrazione Provinciale trovano applicazione le disposizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto relativo al "Servizio di sgombero neve, spargimento sale e manutentivo lungo le strade provinciali".

I ciclomotori a due ruote ed i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

PRECISA

Che i che i dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo, dovranno essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, dovranno essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente Ordinanza. L'inosservanza della presente Ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada".

Sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, tutti i funzionari ed agenti di cui all'art.12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada".

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Alfredo Scrivano